



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 12832/I/CPGT

Delibera n.1643/2024

Il Consiglio nella seduta del 19.11. 2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 12832 del 10/10/2024, con la quale il **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana** ha trasmesso, esprimendo parere favorevole, la richiesta di indizione di un interpello su base nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**, con decorrenza dal 01/02/2025, di **n. 1 PS, n. 1 VPS e n. 1 Giudice Tributario**, ovvero in subordine, in caso di mancata indizione dell'interpello per la posizione di VPS, di **n. 2 Giudici Tributari**, motivata dalla grave carenza dell'organico in servizio, dalla rinuncia all'applicazione del **Giudice Adelmo MANCINI**, della cessazione per raggiunti limiti di età, in data 07/01/2025, del **PS Giovanni PULIATTI**, dall'esito negativo delle procedure di trasferimento orizzontale di cui ai bandi n. 5/2024 e n. 7/2024, nonché dalla previsione dell'aumento delle sopravvenienze nel 2025;

tenuto conto che la situazione dell'organico della Corte richiedente non rende praticabile l'espletamento di un apposito interpello interno per la copertura dei posti vacanti;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 6 dicembre 2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, è prevista n. 1 sezione, con n. 1 PC/PS, n. 1 VPS e n. 4 Giudici Tributari, mentre l'organico della Corte è attualmente composto da **n. 1 PC, n. 1 PS e n. 4 Giudici Tributari**, di cui due applicati in via non esclusiva a decorrere dal 29/04/2024 con delibera n. 627 del 16/04/2024;

rilevato inoltre che, con nota acquisita al prot. d'Ufficio con n. 12839 del 10/10/2024, il **Giudice Adelmo MANCINI** ha fatto pervenire la rinuncia all'applicazione non esclusiva con effetto dal



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

31/12/2024;

tenuto conto che la **Risoluzione n. 1/2024**, prevede che “*al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, ove nelle tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022, risulti la composizione della singola Corte di giustizia tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, ma formate ciascuna anche da un solo collegio*”, con possibilità di assegnare al VPS previsto nella pianta organica la presidenza della seconda sezione;

considerato quanto segnalato dal Presidente e le effettive carenze nella Corte di Giustizia Tributaria richiedente per le singole cariche, con riferimento alla **Risoluzione n. 4/2022**, in relazione alle quali risulta ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di **n. 1 VPS** e **n. 1 Giudice Tributario**, con la decorrenza richiesta dal Presidente della Corte, mentre non può darsi positivo seguito alla richiesta di interpello per la posizione di PS in quanto non prevista nella pianta organica teorica della Corte, di cui alle tabelle allegate alla richiamata **Risoluzione n. 4/2022**;

vista la **Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 agosto 1992, n. 545;

DELIBERA

- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale per l'**applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 VPS e n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- di invitare i candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a più bandi di interpello pubblicati in pari data sul sito del Consiglio, ad indicare in ognuna di esse l'ordine di preferenza delle Corti, avendo cura che sia sempre lo stesso; in mancanza di tale precisazione, si provvederà ad assegnare il candidato risultato vincitore in più procedure tenendo conto del rapporto tra le effettive esigenze delle Corti richiedenti e le domande pervenute, dando precedenza alla necessità di migliore copertura delle richieste di organico;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Risoluzione n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, non possono essere applicati ad altre sedi in nessuna carica o funzione.

- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere** anche:
a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare, per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale;**
- d) **la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.**

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interPELLI interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**

8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere singolarmente ogni domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto

9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado**.

LA PRESIDENTE
Firmatario1